



Rapporto del Dipartimento federale delle finanze sui risultati della procedura di consultazione concernente la revisione totale dell'ordinanza sull'assistenza amministrativa fiscale (OAAF)

23 Novembre 2016

Indice

1.	Situazione iniziale.....	4
1.1.	Introduzione	4
1.2.	Contenuto del progetto	4
2.	Procedura di consultazione e metodo d'esposizione	5
2.1.	Procedura di consultazione.....	5
2.2.	Metodo d'esposizione	6
3.	Principali risultati della consultazione	6
3.1.	Posizione generale dei partecipanti alla consultazione	6
3.2.	Principali richieste e critiche dei partecipanti alla consultazione	6
4.	Valutazione dettagliata della procedura di consultazione.....	7
4.1.	Osservazioni generali	7
4.2.	Osservazioni e proposte relative a singole disposizioni.....	10
4.3.	Ulteriori osservazioni.....	20

Elenco delle abbreviazioni dei partecipanti alla consultazione

ABG	Associazione di Banche Svizzere di Gestione Patrimoniale ed Istituzionale
ASB	Associazione Svizzera dei Banchieri
ASG	Associazione Svizzera di Gestori di Patrimoni
CDF	Conferenza dei direttori cantonali delle finanze
CDFC	Conferenza delle direttrici e dei direttori di finanza delle città
CP	Centre Patronal
economie-suisse	Federazione delle imprese svizzere
FER	Fédération des Entreprises Romandes
Forum OAD	Forum Svizzero degli Organismi di Autodisciplina
FSA	Federazione Svizzera degli Avvocati
FTAF	Federazione Ticinese delle Associazioni di Fiduciari
PBD	Partito borghese-democratico svizzero
PLR	PLR.I Liberali Radicali
PPD	Partito popolare democratico svizzero
PSS	Partito socialista svizzero
SKS	Stiftung für Konsumentenschutz
Stocker/Fross/Fuchs	Raoul Stocker, Andreas Fross, Stéphanie Fuchs (tutti di Deloitte)
SwissHoldings	Federazione svizzera dei gruppi industriali e dei servizi
UBCS	Unione delle Banche Cantionali Svizzere
UDC	Unione Democratica di Centro
USAM	Unione svizzera delle arti e mestieri

1. Situazione iniziale

1.1. Introduzione

Con l'adesione alla Convenzione del Consiglio d'Europa e dell'OCSE sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale (Convenzione sull'assistenza amministrativa), la Svizzera introduce lo scambio spontaneo internazionale di informazioni a fini fiscali. La Convenzione sull'assistenza amministrativa e le disposizioni per la sua attuazione contenute nella legge sull'assistenza amministrativa fiscale (LAAF) entreranno in vigore il 1° gennaio 2017. La riveduta LAAF prevede che il Consiglio federale disciplini i dettagli relativi agli obblighi connessi allo scambio spontaneo di informazioni. La concretizzazione dello scambio spontaneo di informazioni viene introdotta nella vigente ordinanza sull'assistenza amministrativa fiscale (OAAF), la cui revisione è stata oggetto di una procedura di consultazione condotta dal 20 aprile 2016 al 10 agosto 2016.

Sebbene alcuni Stati disponessero di basi giuridiche per lo scambio spontaneo di informazioni in materia fiscale ormai da tempo, fino a pochi mesi fa esistevano soltanto raccomandazioni molto generali. Lo scorso anno, infatti, nell'ambito del progetto dell'OCSE e del G20 concernente l'erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili (*Base Erosion and Profit Shifting*, BEPS) sono state elaborate per la prima volta raccomandazioni di intervento per uno specifico campo di applicazione dello scambio spontaneo di informazioni. Queste raccomandazioni costituiscono uno standard internazionale per le decisioni fiscali anticipate e strumenti analoghi.

Ai sensi dell'articolo 22a capoverso 1 della riveduta LAAF, nella concretizzazione dello scambio spontaneo di informazioni la Svizzera deve orientarsi sia agli standard internazionali sia alla prassi di altri Stati. Nell'ambito delle decisioni fiscali anticipate ciò avviene mediante l'attuazione delle raccomandazioni BEPS nel quadro dell'OAAF. In sostanza devono essere scambiate informazioni su decisioni fiscali anticipate per cui sussiste un rischio di erosione della base imponibile o di trasferimento degli utili. Lo scambio spontaneo di informazioni non è però limitato alle decisioni fiscali anticipate. Al momento, tuttavia, per altri casi di applicazione mancano raccomandazioni internazionali, ragione per cui la Svizzera deve orientarsi soprattutto alla prassi di altri Stati. La Confederazione e i Cantoni collaborano alla concretizzazione graduale dello scambio spontaneo di informazioni in questi ambiti. In tal modo è possibile garantire una solida prassi in materia di scambio spontaneo di informazioni che sia uniforme a livello nazionale nonché conforme agli standard internazionali e alle procedure adottate dagli altri Stati. L'OAAF contiene le basi per la creazione di un quadro uniforme per lo scambio spontaneo di informazioni.

1.2. Contenuto del progetto

Il presente progetto posto in consultazione concerne principalmente la concretizzazione dello scambio spontaneo di informazioni su decisioni fiscali anticipate. La sezione dell'ordinanza che disciplina lo scambio spontaneo di informazioni contiene solo pochi principi generali, in particolare una disposizione sulle eccezioni dello scambio spontaneo di informazioni per i casi d'importanza esigua (art. 5 OAAF). Attualmente non è previsto l'inserimento di ulteriori principi generali nell'OAAF, che invece potranno seguire non appena si sarà costituita una vera e propria prassi svizzera in questo ambito dello scambio spontaneo di informazioni. Il Dipartimento federale delle finanze (DFF) può tuttavia emanare istruzioni, qualora lo ritenga opportuno ai fini del funzionamento dello scambio spontaneo di informazioni (art. 22a cpv. 5 LAAF).

Gli eventuali casi di applicazione dello scambio spontaneo di informazioni sulla base della Convenzione sull'assistenza amministrativa sono molteplici e impossibili da definire in maniera

esauriente. Per stabilire se una fattispecie concreta soddisfa le condizioni per lo scambio spontaneo di informazioni secondo l'articolo 7 della Convenzione sull'assistenza amministrativa occorre esaminare ogni singolo caso.

Per garantire una prassi solida e uniforme a livello nazionale in materia di scambio spontaneo di informazioni, che sia conforme agli standard internazionali e alla prassi di altri Stati, è necessaria una stretta collaborazione delle autorità competenti di Confederazione e Cantoni. La Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali (SFI), l'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) e i Cantoni devono sviluppare una tale prassi. Nell'ambito di questa collaborazione dovranno essere elaborate disposizioni concrete che fungano da linee guida per i Cantoni e l'AFC nella selezione delle informazioni rilevanti. Le autorità svizzere che identificheranno le informazioni rilevanti per lo scambio spontaneo di informazioni designeranno unità organizzative competenti per tale scambio. Nell'OAAF sono inoltre definite le informazioni da trasmettere e i rispettivi termini.

Le raccomandazioni elaborate dall'OCSE nell'ambito del progetto BEPS costituiscono uno standard in materia di scambio spontaneo di informazioni su decisioni fiscali anticipate elaborato a livello internazionale. Le relative disposizioni dell'OAAF si orientano a questo standard. L'OAAF definisce il concetto di decisione fiscale anticipata ai fini dello scambio spontaneo di informazioni. Essa stabilisce inoltre in merito a quali decisioni fiscali anticipate e con quali Stati devono essere scambiate informazioni. L'OAAF disciplina nel dettaglio il contenuto delle informazioni concernenti le decisioni fiscali anticipate da trasmettere e definisce i relativi termini, nel rispetto delle disposizioni procedurali interne. Devono essere scambiate solo le informazioni sulle decisioni fiscali anticipate emesse dopo il 1° gennaio 2010 e ancora applicabili al momento dell'introduzione della normativa internazionale vincolante in materia di scambio spontaneo di informazioni, o successivamente.

2. Procedura di consultazione e metodo d'esposizione

2.1. Procedura di consultazione

Sono stati invitati a partecipare alla procedura di consultazione i Governi dei 26 Cantoni, la Conferenza dei governi cantonali, 13 partiti politici, 3 associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna, 8 associazioni mantello nazionali dell'economia e 34 rappresentanti delle cerchie interessate.

Tra gli invitati, 25 Cantoni (AG, AI, AR, BE, BL, BS, FR, GE, GL, JU, LU, NE, NW, OW, SG, SH, SO, SZ, TG, TI, UR, VD, VS, ZG, ZH), la CDF, 5 partiti politici (PBD, PPD, PLR, PSS, UDC), la CDFC, 4 associazioni mantello svizzere dell'economia (economiesuisse, ASB, USAM, SwissHoldings) e 7 rappresentanti delle cerchie interessate (CP, EXPERTsuisse, Forum OAD, FSA, Fiduciari Suisse, ABG, ASG) hanno risposto fornendo il loro parere. Alla consultazione hanno inoltre preso parte altri 5 partecipanti (FER, FTAF, la Conferenza fiscale delle Città, Swatch Group, Stocker/Fross/Fuchs).

Alla presa di posizione della CDF aderiscono 9 Cantoni (FR, LU, NW, SZ, SG, SO, TG, TI, UR). Pur associandosi al parere dell'ASB, l'ABG ha inoltrato un proprio parere. Stocker/Fross/Fuchs rinviando in termini generali ai propri articoli specialistici (di cui sono riportate di seguito singole affermazioni).

I seguenti organismi hanno rinunciato a pronunciarsi in merito: il Tribunale federale, il Tribunale amministrativo federale, l'Associazione dei Comuni Svizzeri, la Conferenza degli ufficiali di esecuzione e fallimenti della Svizzera, la SKS, l'Ufficio federale del consumo, la Commissione delle offerte pubbliche di acquisto e l'UBCS.

2.2. Metodo d'esposizione

I pareri pervenuti non saranno esposti singolarmente, ma verrà compendiata la posizione generale dei partecipanti.

3. Principali risultati della consultazione

3.1. Posizione generale dei partecipanti alla consultazione

La maggioranza dei partecipanti alla consultazione accoglie favorevolmente il progetto.

Dei 26 Cantoni interpellati, 25 hanno espresso un parere. I 12 Cantoni che seguono sono sostanzialmente favorevoli al progetto posto in consultazione: AG, BE, BS, FR, GE, LU, OW, UR, VD, VS, ZG e ZH. Della stessa posizione è anche la CDF. I Cantoni AI, AR, BL, GL, JU, NE, NW, SG, SH, SO, SZ, TI e TG non si schierano espressamente né a favore né contro il progetto, ma esprimono osservazioni in merito e presentano delle proposte.

Dei 5 partiti politici che hanno fatto pervenire una presa di posizione, il PBD, il PPD, il PLR e il PSS appoggiano in linea di massima il progetto, mentre l'UDC lo respinge.

Delle 4 associazioni mantello nazionali dell'economia che hanno partecipato alla consultazione, 3 sono a favore del progetto (economiesuisse, ASB e SwissHoldings), mentre l'USAM lo approva solo a determinate condizioni.

Tra le 13 associazioni e organizzazioni interessate che hanno inoltrato il proprio parere, 6 caldeggiavano la modifica proposta (Alliance Sud, FER, EXPERTsuisse, CDFC, Conferenza fiscale delle Città, ABG). Tra questi partecipanti, 6 non si dichiarano esplicitamente né a favore né contro il progetto (Forum OAD, FTAf, Stocker/Fross/Fuchs, Swatch Group, Fiduciari Suisse e ASG), ma forniscono delle osservazioni e proposte in merito.

3.2. Principali richieste e critiche dei partecipanti alla consultazione

I partecipanti alla consultazione hanno sollevato principalmente le richieste/critiche elencate di seguito.

- **Non spingersi oltre lo standard:** in linea di massima l'orientamento alla prassi di altri Stati viene accolto in maniera favorevole dai partecipanti (Cantoni AR, BL, GL, NW, SG, SH, SZ, TG, VD, VS, ZG e ZH nonché da economiesuisse e FER). La Svizzera non dovrebbe assumere né un ruolo di precursore (Cantoni NW e ZH) né presentarsi come l'allievo modello (PBD e PLR). Il nostro Paese dovrebbe rispettare lo standard (PBD, PPD), limitandosi a quanto previsto da quest'ultimo (UDC, EXPERTsuisse, ASB e USAM).
- **Concretizzazione graduale dello scambio spontaneo di informazioni:** anche se la maggioranza dei partecipanti alla consultazione ritiene che il processo di concretizzazione graduale condotto in collaborazione con la Confederazione e i Cantoni sia opportuno (Cantoni AR, BL, GL, NW, SG, SH, SZ, TG, VD, VS, ZG e ZH nonché economiesuisse e FER), altri criticano tale procedura per diversi motivi (CDFC, Conferenza fiscale delle Città, PSS, Forum OAD).
- **Costi e oneri amministrativi per i Cantoni:** alla luce delle limitate risorse di personale presenti all'interno delle amministrazioni cantonali, numerosi Cantoni si dicono preoccupati per i maggiori oneri amministrativi. Lo scambio spontaneo di informazioni dovrebbe pertanto essere limitato allo stretto necessario (CDF, Cantoni AG, AI, AR, BL, BS, GE, GL, JU, NW, OW, UR, SG, SH, SO, SZ, TG, VD, ZG e ZH nonché PBD).

- **Adesione allo standard dell'OCSE:** l'ordinanza prevede che lo scambio di informazioni su decisioni fiscali anticipate possa essere limitato agli Stati e ai territori che si sono impegnati a effettuare tale scambio conformemente allo standard dell'OCSE. Questa disposizione viene criticata da più parti (CDF, Cantoni AG, OW, SO e VD, PBD, CP, economiesuisse, SwissHoldings, Fiduciari Suisse). La mera adesione di uno Stato al rispettivo standard internazionale è ritenuta quindi insufficiente per poter procedere allo scambio spontaneo di informazioni su decisioni fiscali anticipate con quest'ultimo.

4. Valutazione dettagliata della procedura di consultazione

4.1. Osservazioni generali

I Cantoni AR, BL, GL, NW, SG, SH, SZ, TG, VD, VS, ZG e ZH nonché economiesuisse e la FER considerano opportuno l'**orientamento alla prassi di altri Stati** nella concretizzazione dello scambio spontaneo di informazioni e ne caldeggiando e richiedono l'**elaborazione graduale** in collaborazione con la Confederazione e i Cantoni. Il Cantone BE sostiene gli sforzi tesi alla creazione di una piazza finanziaria fiscalmente conforme e, di conseguenza, appoggia anche il presente progetto. Pur ritenendo che lo sviluppo graduale della prassi dello scambio spontaneo di informazioni su persone fisiche sia comprensibile, secondo il Cantone BE sussisterebbe il rischio di non riuscire a rispettare l'obbligo di diritto internazionale e parte pertanto dal presupposto che a tempo debito si procederà a un adeguamento dell'OAAF. Il Cantone VS respinge qualsiasi tipo di estensione dello scambio spontaneo di informazioni ad ambiti che esulino da quello delle decisioni fiscali anticipate, mentre la FER ritiene sia corretto operare tale limitazione almeno temporaneamente. La Conferenza fiscale delle Città si dichiara, invece, favorevole all'introduzione di determinati standard minimi anche per gli altri campi di applicazione previsti dall'articolo 7 della Convenzione sull'assistenza amministrativa fiscale. A suo avviso, la bozza dell'ordinanza sarebbe soddisfacente, ma incompleta. Se non verranno definiti altri standard minimi, in futuro per i Cantoni non sussisterà solo il rischio dello sviluppo di una prassi non uniforme, che in seguito potrebbe essere molto difficile armonizzare, ma anche il pericolo che all'incertezza circa l'organizzazione dello scambio spontaneo di informazioni si affianchi in molti casi la completa rinuncia all'esecuzione della procedura. Anche la CDFC sostiene l'introduzione di determinati standard minimi anche per gli altri ambiti contemplati dall'articolo 7 della Convenzione succitata. Il PSS ritiene che quella in questione sia un'ordinanza incompleta, una dichiarazione d'intenti o un progetto provvisorio, ancora da integrare e concretizzare in alcuni punti fondamentali. Il Forum OAD chiede che l'ordinanza venga completata specificando tutti i campi di applicazione dello scambio spontaneo di informazioni, conformemente alla Convenzione sull'assistenza amministrativa e alla LAAF, senza tuttavia inserire requisiti supplementari. Il rifiuto del Consiglio federale di assumere l'incarico di regolamentazione di cui all'articolo 22a capoverso 1 LAAF costituirebbe una violazione del principio della certezza del diritto. L'orientamento alla prassi di altri Stati sarebbe «aleatorio» in quanto, non essendo stato definito alcuno standard, ciascuno Stato adotterebbe la propria prassi, dando vita così a tante diverse procedure quanti sono gli Stati impegnati nella loro applicazione.

I Cantoni NW e ZH sono dell'avviso che la Svizzera non debba assumere **un ruolo di precursore**. Secondo il PBD e il PLR la Svizzera non deve comportarsi come un alunno modello e procedere allo scambio di dati senza che vi sia reciprocità. Il Cantone FR, il PBD e il PPD intendono rispettare lo standard internazionale, senza tuttavia assumere un atteggiamento proattivo. L'UDC chiede che non ci si spinga mai oltre lo standard minimo dell'OCSE concordato. Secondo il CP si deve evitare un eccesso di zelo. In merito alla reciprocità si è espressa chiaramente anche l'ASG asserendo che, in sede di attuazione, la Svizzera dovrebbe prestare particolare attenzione a verificare se, ed eventualmente in quale misura, le altre piazze finanziarie principali ottemperano ai propri doveri in termini di assistenza amministrativa su base

spontanea. In caso di dubbi fondati l'attività di assistenza amministrativa dovrebbe essere sospesa. Inoltre la mancata prestazione di assistenza amministrativa spontanea e reciproca dovrebbe portare, di conseguenza, anche a una completa cessazione dello scambio automatico di informazioni. Anche EXPERTsuisse, l'ASB e l'USAM chiedono che la Svizzera **non si spinga oltre lo standard internazionale**. I primi due partecipanti precisano che il nostro Paese dovrebbe basarsi sulle disposizioni degli accordi internazionali. Anche il Cantone VS sottolinea che la Svizzera non dovrebbe spingersi oltre a quanto previsto dall'articolo 7 della Convenzione sull'assistenza amministrativa e che dovrebbe osservare la prassi degli altri Stati per evitare di danneggiare i propri interessi economici. L'ASG auspica che nell'attuazione dello scambio spontaneo di informazioni si sfruttino appieno le possibilità di riserva previste dalla Convenzione e che vengano create delle disposizioni e regolamentazioni chiare in grado di disciplinarne lo svolgimento. Per SwissHoldings è fondamentale che le amministrazioni delle contribuzioni in Svizzera applichino le disposizioni dell'OCSE facendo prevalere il buon senso e la moderazione. Se in futuro lo scambio di informazioni non fosse limitato unicamente alle decisioni fiscali anticipate ma comprendesse anche richieste nel quadro della procedura di tassazione, l'attuale procedura di tassazione svizzera fondata sulla fiducia sarebbe messa a repentaglio.

Per il Cantone UR lo scambio spontaneo di informazioni **non** comporterebbe un **aumento delle entrate fiscali**, ma al contrario una **crescita dei costi** del personale e, di conseguenza, un'intensificazione dell'intervento statale e della burocrazia. Anche il PPD chiede di contenere la burocrazia mediante un'interpretazione dell'ordinanza che sia liberale e si limiti alla mera attuazione degli standard internazionali. Il Cantone NE prevede un incremento dei costi, ma non necessariamente un aumento degli introiti fiscali. Anche il Cantone BE preannuncia costi elevati che saranno generati successivamente dalle numerose richieste integrative di assistenza amministrativa. Tali costi dovrebbero essere menzionati nel rapporto esplicativo. Secondo il Cantone GL lo scambio di informazioni comporta un enorme dispendio per le amministrazioni delle contribuzioni a fronte di un profitto minimo. Il Cantone TI auspica che la Confederazione prepari delle proposte concrete di indennizzo ai Cantoni per il nuovo lavoro amministrativo a loro carico.

La FER e l'USAM sottolineano la necessità di una **prassi uniforme tra i Cantoni**. Secondo la FER le imprese potrebbero beneficiare delle discrepanze procedurali qualora un Cantone dimostrasse un atteggiamento un po' più «accomodante». A parere del PSS, la situazione di partenza sarebbe poco trasparente. Non è chiaro, infatti, quanti ruling siano presenti in Svizzera e in base a quali criteri debba essere eseguito il relativo scambio spontaneo di informazioni. Inoltre vi sarebbe incertezza anche in merito ai responsabili della verifica e del monitoraggio della prassi all'interno dei Cantoni. Pertanto non bisognerebbe limitarsi al rafforzamento della collaborazione tra la SFI, l'AFC e le amministrazioni cantonali delle contribuzioni proposto nell'OAAF e alla designazione di unità organizzative competenti in materia di scambio spontaneo di informazioni, ma procedere alla costituzione di un'unità organizzativa propria e specializzata a livello federale che si occupi dell'accettazione, della verifica e dello scambio dei ruling fiscali cantonali. Swatch Group ritiene che la SFI debba assumere un ruolo direttivo nella collaborazione delle autorità nell'ambito dell'assistenza amministrativa su base spontanea. Quest'ultima dovrebbe essere fornita solo previa approvazione della SFI.

Il PLR chiede che le autorità fiscali **informino in modo inequivocabile** le imprese **sulle fattispecie che rientrano nella definizione di decisione fiscale anticipata**, segnatamente sulle informazioni verbali che in futuro dovranno sottostare allo scambio spontaneo di informazioni. L'ASB ed economiesuisse suggeriscono che le persone interessate debbano poter collaborare in particolare nel raggruppamento delle decisioni fiscali anticipate da scambiare. Tale aspetto è importante per poter valutare in anticipo se questi le ritengono rilevanti ai fini dello scambio spontaneo di informazioni conformemente alle regole delineate nel progetto BEPS. In più, la

persona interessata sarebbe a conoscenza di tutte le informazioni che l'AFC intende trasmettere alle autorità estere. In questo modo si potrebbe anche evitare che l'AFC trasmetta alle autorità estere informazioni su decisioni fiscali anticipate non rilevanti. Economiesuisse precisa che ciò sarebbe fondamentale soprattutto per le informazioni verbali. In questo contesto l'ASB ed economiesuisse rinviano alla prassi adottata dalle autorità fiscali lussemburghesi che consegnerebbero un **elenco delle decisioni fiscali anticipate in questione** ai rispettivi contribuenti. Anche SwissHoldings auspica che le amministrazioni delle contribuzioni sottopongano alle imprese un elenco dei ruling (esistenti) potenzialmente interessati dallo scambio entro la metà del 2017.

Il PSS ritiene che la Svizzera stia adottando un approccio estremamente cauto e restrittivo nell'attuazione dello scambio spontaneo di informazioni **rispetto all'UE**. Quest'ultima procederà infatti allo scambio automatico di decisioni fiscali anticipate già a partire dal 2017. Mentre gli Stati potranno richiedere informazioni dettagliate su decisioni risalenti a dieci anni fa, la Svizzera non sarebbe disposta a scambiare informazioni su decisioni fiscali anticipate emesse prima del 2010, tanto meno automaticamente. Anche Alliance Sud ritiene che l'OAAF non rispecchi del tutto la pertinente direttiva UE. Infatti essa prevede che dal 2017 gli Stati membri dell'UE possono richiedere lo scambio di ruling conclusi a partire dal 2007. Su questo punto l'OAAF dovrebbe essere allineata alla direttiva UE. Alliance Sud approva che il Consiglio federale segua le raccomandazioni relative allo scambio spontaneo di informazioni, anche se ritiene che l'Esecutivo dovrebbe provvedere all'ampliamento della cerchia dei Paesi. Uno scambio spontaneo di informazioni limitato esclusivamente agli Stati membri dell'UE sarebbe la pratica di scambio meno efficace tra tutte quelle possibili. Alliance Sud chiede l'introduzione a medio termine di uno scambio automatico di informazioni su decisioni fiscali anticipate con una cerchia di Paesi il più ampia possibile. La FSA afferma, invece, che all'interno dell'UE o dei singoli Stati membri dell'UE non sussiste alcuna regolamentazione in merito allo scambio obbligatorio, automatico o spontaneo, di informazioni per Stati diversi da quelli membri dell'UE. Fintantoché nazioni leader dell'economia come la Germania e la Francia non aderiranno allo scambio automatico (o spontaneo) obbligatorio di informazioni su decisioni fiscali anticipate nei confronti di Stati terzi, la Svizzera farà bene a non intraprendere nessuna iniziativa individuale che potrebbe comportare una distorsione della concorrenza e rivelarsi dannosa per le aziende residenti nel suo territorio.

La FSA e l'ASG espongono alcune critiche in merito alla **base giuridica dello scambio spontaneo di informazioni**. A parere della FSA, l'articolo 7 della Convenzione sull'assistenza amministrativa non costituisce una disposizione imperativa ma il termine «shall» ivi contenuto andrebbe inteso semplicemente come una raccomandazione. Le convenzioni per evitare le doppie imposizioni (CDI) escluderebbero un obbligo di questo tipo e, di conseguenza, lo scambio di informazioni sarebbe disciplinato solo a livello di ordinanza. Il progetto dell'OAAF violerebbe così l'articolo 110 capoverso 2 della legge federale sull'imposta federale diretta (LIFD) secondo il quale le eccezioni al segreto fiscale sono ammesse nella misura in cui esiste un fondamento legale nel diritto federale. Di conseguenza, lo scambio di informazioni non sarebbe attuabile. Secondo l'ASG l'articolo 7 della Convenzione sull'assistenza amministrativa non sarebbe abbastanza concreto. Ritiene pertanto che per disporre di una base giuridica sufficiente per lo scambio spontaneo di informazioni sulle decisioni fiscali anticipate sia quantomeno necessario un accordo amichevole stipulato tra le autorità fiscali. In tale ambito occorrerebbe disciplinare la questione della reciprocità in quanto le decisioni fiscali anticipate all'interno di diversi Stati si presentano nelle forme più disparate.

La FSA teme che le imprese con sede in Svizzera possano cadere facilmente in balia delle autorità fiscali estere, il che produrrebbe considerevoli svantaggi per la piazza imprenditoriale svizzera, in quanto con la decisione fiscale anticipata le autorità fiscali estere disporrebbero di

uno strumento che consentirebbe loro di richiedere, attraverso una procedura di assistenza amministrativa o addirittura giudiziaria, qualsiasi altra documentazione della filiale residente in Svizzera. Swatch Group teme una sostanziale erosione della base di calcolo svizzera. Per contrastare tale eventualità, soddisfare le richieste delle imprese e rappresentare gli interessi del nostro Paese nei confronti dell'estero, la Svizzera dovrebbe dotare il Servizio per lo scambio di informazioni in materia fiscale (SEI) e la SFI delle risorse tecniche e di personale necessarie. Inoltre sarebbe utile disporre di una stima dettagliata delle conseguenze finanziarie ed economiche.

La FSA ritiene che l'inoltro spontaneo obbligatorio di informazioni fiscali vincolanti costituisca un vero e proprio ossimoro, soprattutto per il fatto che lo Stato non sarebbe libero di stabilire se inoltrare o meno le decisioni fiscali anticipate, ma piuttosto obbligato a farlo a condizione che i requisiti di legge siano soddisfatti.

La FTAF precisa, infine, che lo scambio spontaneo di informazioni non rientra nel monitoraggio del Forum globale o dell'OCSE e la sua applicazione non sarebbe pertanto conciliabile con la strategia del Consiglio federale.

4.2. Pareri relativi all'attuazione da parte dei Cantoni

Alla luce della forte **carenza di personale** riscontrata all'interno delle amministrazioni cantonali e del considerevole aumento degli oneri amministrativi, la CDF, i Cantoni AG, AI, AR, BL, BS, GE, GL, JU, NW, OW, UR, SG, SH, SO, SZ, TG, VD, ZG e ZH nonché il PBD desiderano **limitare** lo scambio spontaneo di informazioni **allo stretto necessario**. I Cantoni AI, AR, BL, GL, SZ e ZG chiedono che tale scambio venga mantenuto entro limiti ragionevoli, in considerazione del notevole impiego di risorse di personale richiesto per tutte le tipologie di scambio di informazioni e della pressione derivante dalle misure di risparmio. Anche il Cantone GL segnala che tutti gli sforzi tesi a limitare lo scambio di informazioni devono essere accolti favorevolmente. Se il Cantone VS prevede un incremento dei costi del personale, il Cantone TI teme l'aumento dei costi amministrativi e la perdita del substrato fiscale.

I Cantoni SH e VS contano di ricevere un'**assistenza tecnica e specialistica** da parte della Confederazione. Il primo ritiene, inoltre, che la suddivisione dei compiti tra la Confederazione e i Cantoni debba essere definita con maggiore chiarezza e che i moduli previsti per lo scambio vadano perfezionati. Anche la CDFC afferma che le procedure previste in tale ambito potranno essere applicate in modo professionale e qualificato solo se le rispettive unità organizzative saranno effettivamente in grado di soddisfare i requisiti richiesti.

4.3. Osservazioni e proposte relative a singole disposizioni

Articolo 5 Eccezioni per casi d'importanza esigua

In generale

La CDF, i Cantoni ZH e JU nonché SwissHoldings e il PBD sono espressamente a favore delle eccezioni per i casi d'importanza esigua. Anche il Cantone OW caldeggia tale posizione, nonostante i casi di importanza esigua non vengano definiti. Il Cantone NE auspica che nell'ordinanza venga inserita una precisazione in tal senso in modo da garantire una prassi uniforme.

Il PBD ritiene che si debba definire un adeguato rapporto tra costi e benefici.

Capoverso 1

Per delinearne più chiaramente il concetto di «caso d'importanza esigua», i Cantoni AG, AI, AR, BL, GL, NW, SO, SG, SH, SZ, TG, VD, ZG e ZH propongono di modificare il capoverso 1 come segue:

Lo scambio spontaneo di informazioni deve essere eseguito in modo proporzionale (o deve avvenire secondo il principio di proporzionalità). Si può rinunciare allo scambio di informazioni in particolare nei casi in cui l'onere generato dallo scambio spontaneo di informazioni sia sproporzionato rispetto al potenziale gettito d'imposta dello Stato destinatario.

L'ASG propone di sostituire il capoverso 1 come segue:

Lo scambio spontaneo di informazioni viene eseguito con riserva dell'articolo 9 segg. solo in caso di sospetto fondato di gravi violazioni di leggi fiscali estere.

Capoverso 2

I Cantoni AG, AI, AR, BL, GL, NW, SO, SG, SH, SZ, TG, TI, VD, ZG, ZH nonché economie-suisse, la FTAF, l'ASB, l'USAM, Fiduciari Suisse e l'ABG propongono di stralciare senza sostituzione il capoverso 2. Se il principio della proporzionalità citato nel capoverso 1 viene effettivamente rispettato, i Cantoni ritengono sia superfluo inserire una regolamentazione per i casi di dubbio. Inoltre l'applicazione del capoverso 2 potrebbe comportare comunicazioni non richieste in base agli standard riconosciuti. A questo proposito i Cantoni AI, AR, GL e ZG sottolineano, inoltre, che la Svizzera non dovrebbe elaborare alcuno standard né offrire un contributo in tal senso, ma semplicemente prenderne atto passivamente e procedere alla relativa attuazione (semplice comprensione, nessuna definizione). Ecomiesuisse, l'USAM e l'ABG auspicano una regolamentazione analoga a quella prevista dall'articolo 4 della legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale (AIMP). SwissHoldings ritiene che il capoverso 2 conceda all'amministrazione un margine di discrezionalità troppo ampio. Poiché per l'amministrazione delle contribuzioni risulta difficile valutare il potenziale gettito d'imposta in uno Stato destinatario estero, i contribuenti dovrebbero avere la possibilità di far pervenire le informazioni alle amministrazioni delle contribuzioni svizzere già al momento in cui queste stabiliscono se la fattispecie rientra nei casi d'importanza esigua. Così facendo le amministrazioni delle contribuzioni svizzere possono esercitare correttamente il proprio potere discrezionale. La FTAF desidera che lo scambio di informazioni venga applicato solo qualora sussista un sospetto concreto e fondato di una perdita d'imposta da parte dello Stato partner. Per Fiduciari Suisse occorre rispettare il senso e lo scopo dello scambio spontaneo di informazioni, ovvero procedere alla trasmissione spontanea di informazioni solo qualora le imprese multinazionali si avvalgano di possibilità di pianificazione fiscale aggressiva.

Il PLR chiede che in caso di dubbio non si operi alcuno scambio spontaneo di informazioni.

L'ASG desidera che nel capoverso 2 venga introdotta la seguente definizione di «grave violazione» (cfr. proposta relativa al cpv. 2):

- Un caso di grave violazione di leggi fiscali estere sussiste in presenza del sospetto fondato di:
- riduzione d'imposta in larga misura ingiustificata o di ottenimento di agevolazioni fiscali indebite;
 - abuso della funzione o dei poteri da parte di pubblici ufficiali;
 - impiego di documenti falsi, falsificati o di contenuto non veritiero finalizzato all'ottenimento di una riduzione d'imposta ingiustificata o di agevolazioni fiscali indebite;
 - riduzione d'imposta ingiustificata o ottenimento organizzato di agevolazioni fiscali indebite.

Articolo 6 Collaborazione delle autorità

Il Cantone BL, il PBD, economiesuisse, l'ASB, l'ASG e SwissHoldings appoggiano in linea di massima la concretizzazione graduale dello scambio spontaneo di informazioni su casi diversi dalle decisioni fiscali anticipate. Qualora altri casi di applicazione dello scambio spontaneo di informazioni dovessero acquisire rilevanza, SwissHoldings propone che, per motivi di certezza del diritto e trasparenza, questi vengano introdotti nell'ordinanza e che l'economia venga coinvolta per tempo nei relativi lavori. L'ASG ritiene che nell'applicazione pratica delle disposizioni si dovrebbe rinunciare all'inclusione di altri casi cui potrebbe essere applicato lo scambio spontaneo di informazioni. Laddove non sussiste una regolamentazione precisa non si dovrebbe procedere ad alcuna applicazione; solo in questo modo sarebbe possibile evitare l'arbitrarietà. Nel momento in cui verranno definiti altri standard internazionali, questi dovranno essere concretizzati. Il PPD chiede che l'ordinanza venga modificata solo nel momento in cui si sarà imposta una prassi a livello internazionale. Fiduciari Suisse fa presente che in uno Stato di diritto sarebbe problematico concedere margini di discrezionalità molto ampi agli organi di esecuzione. Al fine di ottenere una maggiore certezza del diritto in questo ambito si renderebbe necessaria la definizione di ulteriori disposizioni.

La CDF, i Cantoni AG e OW, il PBD e (per analogia) il PLR propongono la seguente modifica:

La Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali (SFI), l'AFC e le amministrazioni cantonali delle contribuzioni collaborano per garantire uno scambio spontaneo di informazioni uniforme a livello nazionale, che soddisfi gli standard internazionali e rispetti la prassi internazionale.

La collaborazione non dovrebbe comportare un'applicazione troppo rigorosa dello scambio spontaneo di informazioni da parte della Svizzera. Anche il Cantone JU chiede che la Svizzera rispetti lo standard, senza tuttavia spingersi oltre i limiti da esso delineati.

L'ASG propone una formulazione simile:

L'AFC e le amministrazioni cantonali delle contribuzioni collaborano per garantire uno scambio spontaneo di informazioni uniforme a livello nazionale che rispetti le convenzioni vigenti.

L'ASG intende così evitare esplicitamente uno «*Swiss finish*». Inoltre ritiene che la SFI sia in primo luogo un'autorità politica e, di conseguenza, vada depennata dall'articolo. Attuare l'assistenza amministrativa significherebbe applicare il diritto e non una politica fiscale internazionale. L'applicazione del diritto dovrebbe seguire esclusivamente lo Stato di diritto. Qualora la SFI constati che il rispetto degli standard internazionali venga messo in discussione, essa dovrebbe far valere la propria influenza sul Dipartimento. Swatch Group propone, invece, che la SFI assuma un ruolo guida. Il PPD chiede in generale che la suddivisione delle competenze e delle responsabilità venga disciplinata con maggiore chiarezza. Fiduciari Suisse suggerisce che la collaborazione venga guidata dalla Conferenza svizzera delle imposte.

Il PSS propone una (nuova) unità organizzativa specializzata:

La Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali (SFI), l'AFC e le amministrazioni cantonali delle contribuzioni collaborano per garantire uno scambio spontaneo di informazioni uniforme a livello nazionale. In tale ambito vengono supportate da un'unità organizzativa specializzata a livello federale che coordina l'accettazione, la verifica e lo scambio di decisioni fiscali anticipate cantonali.

Articolo 7 Unità organizzative per lo scambio spontaneo di informazioni

La Conferenza fiscale delle Città propone di disciplinare direttamente nell'ordinanza alcuni aspetti, quali ad esempio la formazione e il perfezionamento continuo del personale delle unità organizzative nell'ambito dell'assistenza amministrativa nel contesto nazionale e internazionale

e determinati standard. Ciò sarebbe necessario per garantire, a medio e a lungo termine, uno scambio spontaneo di informazioni uniforme a livello nazionale e conforme agli standard internazionali.

L'ASG propone di modificare il capoverso 2 come segue:

Le unità organizzative garantiscono la comunicazione con il Servizio per lo scambio di informazioni in materia fiscale (SEI) e l'esecuzione dello scambio spontaneo di informazioni nelle loro amministrazioni delle contribuzioni conformemente a standard svizzeri uniformi.

EXPERTsuisse chiede che nel regolamento organizzativo dell'AFC si proceda a una distinzione chiara tra l'unità organizzativa dell'AFC da designare e il SEI. Quest'ultimo, infatti, apparterebbe all'AFC, ma sarebbe indipendente. Swatch Group propone di subordinare il SEI alla SFI al fine di monitorare gli abusi da parte degli Stati richiedenti e i rapporti internazionali.

EXPERTsuisse suggerisce di inserire il nuovo capoverso 3:

La verifica della presenza di una decisione fiscale anticipata ai sensi degli articoli 5, 8 e 9 compete all'unità organizzativa dell'autorità fiscale che dispone delle competenze in materia di tassazione per le imposte in questione.

Secondo EXPERTsuisse, nella ripartizione delle competenze, occorre considerare quale autorità è responsabile della tassazione delle imposte concernenti la decisione fiscale anticipata. A seconda dell'attribuzione delle competenze in materia di tassazione, la verifica materiale dei requisiti per lo scambio spontaneo di informazioni dovrebbe essere assegnata alle amministrazioni cantonali delle contribuzioni o all'AFC. La competenza del SEI dovrebbe essere circoscritta, invece, solo alla verifica sommaria, ovvero al controllo della correttezza e completezza dei dati da trasmettere. In caso di «informazioni palesemente errate o incomplete» tale competenza del SEI deve essere interpretata in senso restrittivo. In caso contrario un'unità organizzativa dell'AFC che non dispone delle conoscenze necessarie per verificare una fattispecie legata alle imposte cantonali potrebbe mettere in dubbio senza motivo una decisione dell'amministrazione cantonale delle contribuzioni.

Anche il PSS suggerisce di inserire un nuovo capoverso 3:

Le unità organizzative collaborano strettamente con la nuova autorità federale per il coordinamento della gestione delle decisioni fiscali anticipate.

Articolo 8 Decisione fiscale anticipata: definizione

Fiduciari Suisse vuole integrare l'articolo esistente, specificando che solo un'informazione scritta, una conferma scritta o una garanzia scritta costituisce una decisione fiscale anticipata, il che corrisponderebbe alla prassi vigente. L'USAM e l'ABG propongono di cancellare la parola «informazione» oppure di aggiungere la specificazione «in forma scritta».

SwissHoldings chiede che le informazioni verbali relative a decisioni fiscali anticipate da scambiare vengano immediatamente messe per iscritto dalle autorità fiscali svizzere e sottoposte al contribuente. Se così facendo il contribuente e l'autorità fiscale dovessero convincersi della mancata sussistenza di una decisione fiscale anticipata (ad es. per impossibilità di farvi affidamento), l'autorità fiscale dovrebbe considerare il documento alla stregua di una semplice annotazione interna che non può essere trasmessa all'estero. In questo modo si eviterebbe che le imprese venissero a conoscenza della trascrizione di un'informazione verbale da parte dell'amministrazione delle contribuzioni e della successiva trasmissione a un altro Stato solo nel corso

della procedura di scambio di informazioni. Secondo l'UDC la definizione deve essere sostanzialmente riformulata in modo tale da consentire alle imprese di comprendere con maggiore facilità quali informazioni siano classificate come decisioni fiscali anticipate.

Il Cantone UR propone di integrare il termine «contribuente» con la specificazione «persona giuridica» per evitare che venga esteso alle persone fisiche.

Il Cantone BE spiega che il termine «decisione fiscale anticipata» viene già utilizzato in Svizzera con un'accezione che non corrisponde a questa definizione. Per evitare confusione suggerisce, pertanto, di sostituirlo con «ruling fiscale» o «ruling».

Secondo il Cantone TI la traduzione di «Steuervorbescheid» con «decisione fiscale anticipata» non corrisponde al linguaggio corrente in uso all'interno del Cantone e ritiene che sarebbe più appropriato adottare l'espressione «accordo fiscale preliminare».

Il PPD desidera che la definizione contenga e/o rinvii ai criteri di tutela della buona fede sanciti dall'articolo 9 della Costituzione federale ed elaborati in base al diritto amministrativo svizzero.

SwissHoldings ritiene che, secondo il diritto svizzero, un contribuente non possa appellarsi a decisioni fiscali anticipate/garanzie ottenute in un secondo tempo per mancanza di tutela della buona fede. Infatti, se nella procedura di tassazione l'amministrazione delle contribuzioni si scostasse da una garanzia fornita successivamente, il contribuente non potrebbe appellarsi al principio della tutela della buona fede. Nel caso della garanzia fornita successivamente, mancherebbe così nel diritto svizzero l'elemento centrale della definizione dell'OCSE in base alla quale il contribuente può fare affidamento sull'informazione. L'articolo 8 dovrebbe tenere conto anche di tale circostanza.

Fiduciari Suisse ricorda che, come indicato nel rapporto esplicativo, le informazioni, conferme o garanzie rilasciate nel corso della procedura di tassazione non costituiscono decisioni fiscali anticipate, se riguardano gli anni fiscali verificati. Per ragioni di certezza del diritto e per evitare equivoci, Fiduciari Suisse propone di puntualizzare chiaramente tale aspetto inserendo un capoverso 2 nell'articolo 8.

Articolo 9 Decisioni fiscali anticipate: obbligo dello scambio spontaneo di informazioni

Capoverso 1

Il PBD, EXPERTsuisse, l'ASG e (per analogia) il PPD propongono di citare nell'ordinanza la base giuridica dello scambio spontaneo di informazioni come indicato di seguito.

PBD:

Lo scambio spontaneo di informazioni deve essere eseguito secondo l'articolo 7 della Convenzione sull'assistenza amministrativa se una decisione fiscale anticipata...

EXPERTsuisse:

Lo scambio spontaneo di informazioni deve essere eseguito in base alle condizioni di cui nella Convenzione sull'assistenza amministrativa se una decisione fiscale anticipata...

ASG:

Lo scambio spontaneo di informazioni deve essere eseguito conformemente alle convenzioni e agli accordi ai sensi dell'articolo 1 della legge sull'assistenza amministrativa fiscale se una decisione fiscale anticipata...

EXPERTsuisse ritiene che la disposizione, nella sua formulazione attuale, susciti l'impressione (errata) che qualsiasi decisione fiscale anticipata menzionata lasci presumere l'esistenza di una riduzione o un'esenzione anomala d'imposta conformemente all'articolo 7 della Convenzione sull'assistenza amministrativa e che la rilevanza per l'applicazione delle legislazioni interne in un altro Paese secondo la clausola generale di cui all'articolo 4 capoverso 1 della Convenzione sull'assistenza amministrativa sussista a priori. Inoltre sarebbe impossibile fornire una prova della mancata sussistenza di tale condizione nel singolo caso concreto. La modifica proposta terrebbe conto di entrambe le disposizioni e sarebbe altresì conciliabile con l'idea di fondo dell'OCSE di evitare l'erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili – come espresso nell'azione 5 – in quanto, in caso di una mancata riduzione o un'esenzione anomala d'imposta in un altro Stato, non sussisterebbe già in partenza nessun caso di trasferimento degli utili all'estero o di erosione della base imponibile. Il PBD è dell'avviso che l'articolo 7 della Convenzione sull'assistenza amministrativa debba sempre essere soddisfatto. L'ordinanza non dovrebbe quindi andare oltre i limiti previsti da tale disposizione. L'ASG, infine, ritiene che un'«adesione generale» allo scambio spontaneo di informazioni da parte degli Stati membri dell'OCSE o del G20 non sia sufficiente per creare una base giuridica conformemente all'articolo 1 LAAF. L'adesione politica di uno Stato a uno standard non può costituire una convenzione internazionale. Stocker/Fross/Fuchs rilevano che nell'articolo 7 della Convenzione sull'assistenza amministrativa vengono stabilite ulteriori condizioni e posti ostacoli per lo scambio di informazioni sulle decisioni fiscali anticipate generalmente maggiori rispetto a quelli previsti dal piano d'azione dell'OCSE. Le autorità giudiziarie dovrebbero pertanto valutare la compatibilità dell'articolo 7 della Convenzione sull'assistenza amministrativa con le raccomandazioni del progetto BEPS.

Secondo Stocker/Fross/Fuchs le agevolazioni fiscali volte a promuovere le regioni economicamente più deboli non sarebbero soggette all'obbligo di scambio in quanto, sulla base dell'articolo 7 della Convenzione sull'assistenza amministrativa, l'ipotesi di una riduzione d'imposta o di non imposizione all'estero dovrebbe essere negata.

Lettera a

Il Cantone FR segnala che le fattispecie di cui al capoverso 1 lettera a verrebbero abolite dalla Riforma III dell'imposizione delle imprese (RI imprese III). Pertanto occorrerebbe verificare la possibilità di inserirle come disposizioni transitorie. Inoltre nel rapporto verrebbe menzionata espressamente la registrazione di decisioni fiscali anticipate relative a patent box, anche se non sarebbe chiaro se siano stati rilevati anche gli altri strumenti della RI imprese III (p. es. imposta sull'utile con deduzione degli interessi ecc.).

Il PSS spiega che il capoverso 1 lettera a stabilisce i regimi fiscali preferenziali vigenti in Svizzera e include anche i patent box proposti nel quadro della RI imprese III e le società principali. Pertanto, secondo il PSS è lecito chiedersi se anche le cosiddette società finanziarie siano incluse nei succitati regimi fiscali. Il PSS invita il Consiglio federale a prendere posizione in merito alle valutazioni del settore della consulenza fiscale e modificare eventualmente l'articolo 9 di conseguenza.

Lettera b

Il PSS si chiede come la Svizzera intenda valutare i prezzi di trasferimento e i metodi concernenti i prezzi di trasferimento delle imprese se nella legge federale sullo scambio automatico internazionale delle rendicontazioni Paese per Paese di gruppi di imprese multinazionali (LSRPP) rinuncia a richiedere, oltre alle rendicontazioni Paese per Paese, anche il file principale (*master file*) e la documentazione societaria (*local file*). Inoltre il Consiglio federale dovrebbe illustrare come intende informare altri Stati in merito a decisioni fiscali anticipate aventi

per oggetto i prezzi di trasferimento nel caso in cui questi possano essere revocati senza conseguenze (e il margine prima assicurato dalla decisione fiscale anticipata e dalla fissazione dei prezzi continua a essere accettato dal punto di vista fiscale).

Lettera c

Il PSS domanda se il capoverso 1 lettera c include lo strumento di incentivazione dell'input introdotto con la RI imprese III. Secondo il rapporto esplicativo potrebbe quantomeno esservi sottointesa l'imposta sull'utile con deduzione degli interessi. L'ASG afferma, infine, che le informazioni sulla riduzione dell'utile imponibile in Svizzera possono essere ricavate anche da altri documenti che l'ente è tenuto ad approntare. Pertanto, l'ASG propone di inserire la seguente modifica:

c) fa riferimento al contesto transfrontaliero e consente di ridurre l'utile imponibile in Svizzera, senza che ciò risulti nel conto annuale, nel relativo allegato o nel conto del gruppo e nelle relative spiegazioni;

Capoverso 2

Per esplicitare che si richiede unicamente una partecipazione qualificata (e non una qualsiasi), la CDF e i Cantoni AG e OW propongono di modificare il secondo periodo del capoverso 2 come segue:

«... Si considera partecipante a un'impresa una persona che dispone direttamente o indirettamente di una rispettiva quota di diritti di voto oppure ~~di una quota di~~ di capitale azionario o sociale di tale impresa

Il Cantone TI ritiene sia corretto sancire nell'ordinanza la soglia di detenzione del 25 per cento, così come è auspicato dal piano d'azione BEPS.

Swatch Group chiede che non venga fissata nessuna soglia finanziaria minima, ma che ci si limiti unicamente al controllo (25 % dei diritti di voto).

Capoverso 3

Fiduciari Suisse chiede che si proceda allo scambio di informazioni solo in caso di realizzazione effettiva della fattispecie oggetto della decisione fiscale anticipata. Una successiva rettifica risulterebbe poco sensata e potrebbe comportare un inutile dispendio amministrativo. Se la richiesta venisse accolta si dovrebbe tenere conto, inoltre, della necessità di adeguare di conseguenza i termini disciplinati nell'articolo 12.

La FTAF ritiene che il capoverso 3 debba essere stralciato in quanto estende in maniera eccessiva la portata dello scambio spontaneo di informazioni. Fintantoché non si è in presenza di una perdita fiscale non dovrebbe aver luogo alcuno scambio spontaneo di informazioni.

Articolo 10 Decisione fiscale anticipata: Stati destinatari

Capoverso 1

La Conferenza fiscale delle Città ritiene che il rimando alle «disposizioni del diritto della società anonima contenute nel Codice delle obbligazioni (CO)» presente nel rapporto esplicativo sia troppo restrittivo in quanto non è applicabile a ogni forma societaria. Sarebbero più pertinenti le disposizioni previste nel Codice civile (CC) e nel diritto fiscale. Poiché possono essere considerate società madre del gruppo anche quelle persone giuridiche che hanno scelto una forma giuridica diversa dalla società anonima, la formulazione del capoverso 1 sarebbe incompleta. Pertanto occorrerebbe introdurre nell'articolo 10 una precisazione in tal senso.

La CDFC critica il fatto che la disposizione non contenga nessuna regola sulla determinazione della società madre del gruppo. Dato che possono essere considerate società madre del gruppo anche quelle persone giuridiche che hanno scelto una forma giuridica diversa dalla società anonima, la formulazione sarebbe incompleta.

Per ragioni di comprensibilità e chiarezza linguistica, l'ASG propone di modificare il capoverso in oggetto come segue:

In presenza di una decisione fiscale anticipata di cui agli articoli 8 e 9 deve essere eseguito uno scambio spontaneo di informazioni con le autorità competenti dello Stato di sede della società che detiene il controllo diretto e della società madre del gruppo, a condizione e nella misura in cui previsto dalle convenzioni e dagli accordi di cui all'articolo 1 della legge sull'assistenza amministrativa fiscale.

Capoverso 3

La CDF, i Cantoni AG, OW e VD, il PBD e il Cantone SO (per analogia) nonché CP, economie-suisse, SwissHoldings e Fiduciari Suisse ritengono che la semplice adesione di uno Stato al rispettivo standard internazionale sarebbe insufficiente per procedere allo scambio spontaneo di informazioni su decisioni fiscali anticipate con quest'ultimo. Il Cantone SO è dell'avviso che anche l'altro Stato dovrebbe applicare di fatto lo scambio spontaneo di informazioni. In caso contrario, lo scambio diverrebbe una pratica a senso unico. I Cantoni AI, GL, SZ, TG e ZG considerano, invece, sufficiente il requisito astratto che prevede che lo Stato destinatario disponga, da parte sua, delle basi giuridiche per poter prestare spontaneamente assistenza amministrativa. I Cantoni JU, NW, VS e ZH accolgono con favore la formulazione proposta del capoverso 3.

La CDF, i Cantoni AG, OW e VD, il PBD e (per analogia) i Cantoni JU e VS, CP, economie-suisse, SwissHoldings e Fiduciari Suisse chiedono che la disposizione non preveda la possibilità, bensì l'obbligo per il SEI di limitare la trasmissione. Il Cantone SO approva, invece, la disposizione potestativa, perché teme che introducendo un obbligo in tal senso si potrebbero rendere necessari accertamenti approfonditi e dispendiosi.

Il PSS ritiene che il SEI o l'autorità competente dovrebbe almeno motivare una tale limitazione. Alliance Sud richiede che venga inserito un elenco preciso delle condizioni in base alle quali il SEI può limitare la trasmissione. In assenza di un simile elenco il capoverso 3 dovrebbe essere stralciato.

Articolo 11 Informazioni da trasmettere al SEI

Capoverso 1

La CDFC e la Conferenza fiscale delle Città propongono di introdurre la prevista trasmissione di decisioni fiscali anticipate fornite verbalmente nel testo dell'ordinanza.

Fiduciari Suisse ritiene necessario rendere meno rigide le disposizioni del capoverso 1, precisando che le autorità fiscali dovrebbero trasmettere tali dati solo qualora l'onere richiesto a tale scopo risultasse proporzionato e ragionevole.

Secondo Swatch Group occorre indicare con maggiore chiarezza il soggetto a cui vengono imposti obblighi concreti (autorità o imprese) nell'ambito dell'assistenza amministrativa su base spontanea.

Il Cantone TI è contrario alla trasmissione di una copia della decisione fiscale anticipata al SEI.

Il PSS propone di modificare la lettera n come segue:

n. altre informazioni che potrebbero essere necessarie al SEI o all'autorità competente per valutare se procedere allo scambio spontaneo di informazioni. Tra queste rientrano i dati sull'attività principale nonché sul volume delle transazioni, sulla cifra d'affari e sull'utile del contribuente.

Capoverso 3

Il PBD ed EXPERTSuisse vogliono stralciare il capoverso 3 senza sostituzione. Non sussistendo alcun obbligo di trasmissione di tali informazioni, tale operazione dovrebbe essere abolita in quanto una trasmissione facoltativa di informazioni contrasterebbe con la volontà di creare una prassi uniforme. Non da ultimo, le informazioni elencate nel capoverso 3 andrebbero altresì oltre i dati minimi richiesti dall'azione 5 del progetto BEPS.

Capoverso 4

EXPERTSuisse intende stralciare il capoverso 4 senza sostituirlo. Non disponendo attualmente di raccomandazioni internazionali in materia, non sarebbe possibile comprendere con chiarezza il significato dell'espressione «altri casi» e, di conseguenza, dell'intero capoverso.

Swatch Group propone che, qualora debba essere fornito un riassunto, quest'ultimo venga redatto solo in lingua inglese.

Articoli 12 Termini

Il PPD ritiene che i termini indicati siano troppo stretti e che la Confederazione dovrebbe accordare, soprattutto inizialmente, sufficiente flessibilità.

Fiduciari Suisse propone di uniformare i termini di cui agli articoli 12 e 13, portandoli in entrambi i casi a 60 o 90 giorni.

Swatch Group è dell'avviso che il termine «unità organizzative» debba essere sostituito con «amministrazioni cantonali delle contribuzioni».

Articolo 13 Trasmissione agli Stati destinatari

Swatch Group vuole che sia il SEI a eseguire la trasmissione delle informazioni.

L'ASG propone di modificare il capoverso 2 come segue:

In tutti gli altri casi, il SEI trasmette agli Stati destinatari le informazioni ottenute secondo l'articolo 11 capoverso 4 lettere a e b entro tre mesi dal relativo ricevimento.

Inoltre l'ASG ritiene che, analogamente a quanto previsto per le decisioni fiscali anticipate, anche negli altri casi debba essere disposto un termine di tre mesi per la trasmissione dei dati.

Articolo 14 Informazioni sbagliate o non rilevanti

Il PBD propone di valutare l'adozione di un divieto di utilizzazione per le informazioni sbagliate o non rilevanti.

Swatch Group suggerisce di disciplinare entrambi i casi (ovvero di informazioni false e non rilevanti) in articoli distinti.

Per evitare eventuali conseguenze negative legate ai dati trasmessi per le persone interessate, secondo l'ASG, il capoverso 2 dovrebbe essere modificato come segue:

Il SEI trasmette le informazioni rettificcate allo Stato destinatario interessato immediatamente dopo averle ricevute e informa i contribuenti coinvolti in Svizzera.

Il PSS propone di introdurre un nuovo capoverso 3 che dovrebbe essere formulato come segue:

Per la trasmissione di informazioni sbagliate su ruling fiscali e decisioni fiscali anticipate alle autorità competenti è prevista una multa da 100 000 a 250 000 franchi.

Secondo il PSS le informazioni false potrebbero creare problemi alla Svizzera ed eventualmente screditarla a livello internazionale. Poiché la trasmissione di informazioni false sarebbe dannosa per la piazza economica e la reputazione del Paese, dovrebbe essere opportunamente sanzionata.

Articolo 16 Disposizioni transitorie

Diversi Cantoni (AR, BL, GL, NW, SG, SO, SZ, TG, VD e ZG) ritengono che rispettare il periodo transitorio di nove mesi sia estremamente complesso. Il Cantone ZG riconosce, tuttavia, che tale termine debba essere probabilmente accettato per via degli impegni contratti a livello internazionale. Fiduciari Suisse giudica il termine di nove mesi piuttosto inusuale nell'ordinamento giuridico svizzero e propone pertanto di sostituirlo con 12 mesi o un anno.

Economiesuisse e SwissHoldings sono espressamente a favore dei termini di attuazione previsti. L'introduzione dello scambio spontaneo di informazioni a partire dal 2018 lascerebbe alle imprese il tempo sufficiente per valutare le decisioni fiscali anticipate ed eventualmente revocarle. Si dovrebbe pertanto rinunciare a un'introduzione anticipata con singoli Stati. Anche il PLR e l'UDC chiedono che tutte le imprese abbiano la possibilità di rinunciare alle decisioni fiscali anticipate prima dell'introduzione dello scambio spontaneo di informazioni.

Il Cantone ZG e la FSA accolgono favorevolmente la precisazione del campo di applicazione temporale dello scambio spontaneo di informazioni che riguarda solo le decisioni fiscali anticipate emanate dopo il 1° gennaio 2010 e che si riferiscono agli anni fiscali in cui sussiste l'obbligo dello scambio spontaneo di informazioni. Tuttavia secondo la FSA ciò non ridurrà l'onere amministrativo.

Swatch Group propone di precisare in modo più chiaro che le decisioni fiscali anticipate emesse prima del 2010 o non più valide al momento dell'entrata in vigore della norma internazionale non soggiacciono all'obbligo di scambio di informazioni.

La FTAF propone di indicare, quale data di riferimento al capoverso 1, il 1° gennaio 2017, rettificando che si renderebbe necessaria per ragioni di salvaguardia della prevedibilità e certezza del diritto. Inoltre si dovrebbe aggiungere un nuovo capoverso 4 con il seguente tenore:

È in ogni caso escluso lo scambio spontaneo di informazioni con riferimento a fattispecie avvenute prima del 1° gennaio 2017.

Articolo 17 Entrata in vigore

Secondo il PLR l'introduzione dello scambio spontaneo di informazioni dovrebbe essere coordinata con la RI imprese III. Anche la CDF e i Cantoni JU, OW, ZG ritengono che sarebbe auspicabile che lo scambio spontaneo di informazioni venisse introdotto in concomitanza con l'entrata in vigore della RI imprese III.

Nuove disposizioni

Il Cantone GE propone di adottare una nuova disposizione che obblighi i contribuenti a far pervenire alle autorità fiscali le informazioni sulle decisioni fiscali anticipate richieste ai fini dello scambio spontaneo di informazioni. In caso di omissione dovrebbe essere comminata una pena. Disposizioni analoghe sono contenute per esempio negli articoli 9 e 10 LAAF o negli

articoli 19 e 24 LSRPP. Anche il Cantone TI si chiede cosa succeda se un contribuente non è collaborativo e non trasmette le informazioni.

4.4. Ulteriori osservazioni

Economiesuisse sottolinea che anche in futuro si dovranno trasmettere solo le informazioni a disposizione delle autorità fiscali (cfr. art. 3 lett. b LAAF).

Stock/Fross/Fuchs osservano che nella Convenzione sull'assistenza amministrativa la protezione del segreto limita l'obbligo di assistenza amministrativa. Infatti le informazioni che potrebbero rivelare segreti commerciali, industriali o professionali oppure metodi commerciali non sarebbero oggetto dello scambio. Tale limitazione potrebbe essere rilevante per le decisioni fiscali anticipate a patto che queste ultime contengano anche informazioni su detti segreti e metodi. Nella prassi i passaggi contenenti tali informazioni verrebbero anneriti.

Infine Swatch Group chiede che tutti i costi legati all'assistenza amministrativa vengano centralizzati presso la SFI e rifatturati da quest'ultima, conteggiando un forfait di almeno 20 000 franchi.